

Repertorio n. 1929

Raccolta n. 1244

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventisei novembre duemilaventicinque in Napoli e nel mio studio, alle ore quindici e quindici.

Innanzi a me **GIUSEPPINA SANTANGELO**, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria dell'associazione non riconosciuta
"ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE "AS.FOR.IN."

con sede in Avellino alla Via Fratelli Bisogno n. 27, codice fiscale n. 92053000649, partita I.V.A. 02327680647, iscrizione al R.E.A. di Avellino n. AV-150774, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un nuovo testo di Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alla normativa di cui D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e consentire l'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, acquisendo così la qualifica di Ente del Terzo Settore;
- 2) Convalida della nomina del dott. Renato Ottobre quale nuovo membro del Consiglio Direttivo.

E' PRESENTE

Lorenzo CORONA, nato a Caposele (AV) il 14 maggio 1952, Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Direttivo **Lorenzo Corona**, il quale

CONSTATATO

--- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale;

--- che si tratta della prima convocazione;

--- che sono presenti tutti gli associati e precisamente:

- Lorenzo Corona;
- Giovanni Cicerano;
- Renato Ottobre;

--- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di:

- Lorenzo Corona, Presidente;
- Giovanni Cicerano, Consigliere;
- Renato Ottobre, Consigliere;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presenti tutti gli Associati ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Preliminarmente l'Assemblea autorizza il Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra gli stessi esistente.

Prendendo la parola, il Presidente, anche nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, sottolinea l'opportunità di adottare un nuovo testo di Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alla nuova normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e consentire l'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, acquisendo così la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Dà quindi lettura del testo di Statuto di cui propone l'adozione.

Proseguendo il Presidente informa l'assemblea che con Verbale del Consiglio di Direttivo in data 20/12/2024 è stato nominato quale componente del Consiglio Direttivo il

Registrato a
Napoli DP I
il 27/11/2025
al n. 51823 serie 1T

dott. Renato Ottobre, in sostituzione del dimissionario Donato Gioseffi e che con questa assemblea è necessario procedere alla convalida di tale nomina.

L'Assemblea dell'associazione non riconosciuta **"ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE "AS.FOR.IN."** del 26/11/2025, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

all'unanimità
DELIBERA

= I =

di approvare quale nuovo testo di Statuto Sociale quello del quale il Presidente ha dato lettura in Assemblea ai fini dell'adeguamento alla disciplina del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);

= II =

di approvare la nuova denominazione **"ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ETS"** in forma abbreviata **"AS.FOR.IN. - ETS"**, precisandosi che l'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

= III =

di convalidare la nomina a nuovo membro del Consiglio Direttivo del **dott. Renato OTTOBRE**, nato a Napoli il 24 luglio 1948, domiciliato in Portici al Viale Secondo Melina n. 37, codice fiscale TTB RNT 48L24 F839N, precisandosi che lo stesso durerà in carica fino alla scadenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo;

= IV =

di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri per l'attuazione della delibera testè assunta, nonché per procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quindici e quarantacinque e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera **"A"**, dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore quindici e quarantacinque.

F.ti: Lorenzo Corona - Giuseppina Santangelo notaio (sigillo)

Allegato "A"
all'atto n. 1929/1244 della Raccolta

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ETS

Art. 1.
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE,
DURATA

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (nel prosieguo Codice del Terzo Settore), l'Associazione non riconosciuta **"ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ETS"** in forma abbreviata **"AS.FOR.IN. - ETS"**, con sede in Avellino alla Via Fratelli Bisogno n. 27.

L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2
SCOPO E ATTIVITA'

L'"ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ETS", più avanti chiamata per brevità "associazione", opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

B) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

C) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (lett. i art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

D) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

E) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016, n. 106 (lett. p art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

F) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore).

L'associazione in particolare intende esercitare la propria attività al fine di:

- favorire l'avviamento al lavoro dei disoccupati e la formazione e qualificazione professionale dei lavoratori nelle aree del Mezzogiorno d'Italia;
- implementare la cultura d'impresa nelle predette aree;
- contribuire al miglioramento e alla evoluzione delle condizioni e dell'organizzazione del lavoro quale fondamentale momento di esplicazione della personalità umana;
- promuovere condizioni di pari opportunità lavorative tra uomini e donne;
- promuovere gestire e coordinare attività di orientamento, formazione di base e superiore, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale ed imprenditoriale a favore di lavoratori, occupati, disoccupati, inoccupati, giovani, adulti, anziani, donne, immigrati comunitari ed extracomunitari e persone appartenenti alle cosiddette "fasce deboli", al fine di favorire l'occupazione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico;
- promuovere e realizzare idonee iniziative per la formazione della cultura generale e della crescita professionale dei titolari, coadiuvanti, lavoratori delle piccole e medie imprese;
- fornire servizi finalizzati alla creazione d'impresa;
- svolgere attività di assistenza organizzativa e prestazione dei servizi per la gestione di imprese singole e associate, incluse indagini di mercato, elaborazione dati conto terzi, sviluppo e produzione di software e servizi informatici, accompagnamento e assistenza a favore di imprese di nuova costituzione;
- compiere studi e attività di ricerca, produzione e diffusione di metodologie, strumenti, tecnologie, informazioni ed esperienze nel campo della formazione professionale ed imprenditoriale; curare la pubblicazione di testi manuali anche in forma multimediale;
- svolgere consulenza e formazione in agricoltura;
- svolgere assistenza tecnica e monitoraggio fisico e finanziario di progetti formativi;
- promuovere conferenze e seminari sui temi specialistici della formazione e dei servizi alle piccole e medie imprese, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- promuovere conferenze e seminari sui temi specialistici

della formazione e dei servizi alle piccole e medie imprese, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

- svolgere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Resta tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge. Il tutto senza scopo di lucro nel rispetto della legge e dei principi dell'ordine pubblico e del buon costume.

L'associazione è apartitica, apolitica e indipendente e potrà promuovere la costituzione di altre organizzazioni e federazioni di ogni ordine e grado.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
- b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4

ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di associato si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo associato. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente

all'associato l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli associati.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso terzi.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore Legale dei Conti, laddove eletto.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di

convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata sia mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, sia mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, e-mail con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da persone fisiche associate. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri

componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, qualora previsto dalla legge;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi associati;
- m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al

Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio sociale quando previsto dalla legge, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria degli associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea è obbligata ad eleggere un Organo di Controllo, anche monocratico.

Esso dura in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo

2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore scelti dall'assemblea.

ART. 15

NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.ti: Lorenzo Corona - Giuseppina Santangelo notaio
(sigillo)

	Io sottoscritta Giuseppina Santangelo, notaio in Napoli, ai	

sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 82/2005, certifico che

	la presente copia su supporto informatico è conforme al docu-	
--	---	--

	mento originale che trovasi depositato tra i miei atti.	
--	---	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

